

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

**OPUSCOLO INFORMATIVO**

***“USURA ED ESTORSIONE”***

 

**Norme per la prevenzione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione a tutela della legalità, dignità e libertà**

**Cos’è l’usura**

Art. 644 del Codice Penale (comma 1): “chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.

L’usura è una fattispecie di reato consistente nell’erogare prestiti ad un tasso di interesse superiore al limite stabilito dalla legge (cd. “usura oggettiva”: art. 644, comma 3 del codice penale; art. 2 L. 108/96 come modificato nella determinazione del metodo di calcolo del tasso soglia dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106).

Il ’limite’ oltre il quale gli interessi sono considerati usurari è rappresentato dai “tassi soglia”, che sono pubblicati trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per singola tipologia di finanziamento (es. prestiti personali, mutui ipotecari, *etc*...); il MEF mette a disposizione le tabelle dei tassi-soglia anche sul proprio sito istituzionale al link

<https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/>.

Le banche e gli intermediari autorizzati all’erogazione del credito sono tenuti a pubblicizzare i TEGM nella rispettiva sede e nei locali aperti al pubblico.

I “tassi soglia” sono determinati in base ad un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), ossia l’interesse annuale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per singole tipologie di finanziamento. I TEGM sono rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia, su delega del MEF *(*[*https://www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/index.html#usura*](https://www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/index.html#usura)*).*

Oltre ai casi nei quali l’interesse usuraio è individuato dalla legge, possono configurarsi ipotesi ove gli interessi applicati, sebbene inferiori al tasso-soglia, possono comunque considerarsi usurari, in particolare quando risultino sproporzionati rispetto alla prestazione resa ed alle concrete modalità di fatto, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (comma 4 dell’art. 644 codice penale – cd. ‘usura in concreto’).

L’usura è un fenomeno insidioso che investe diversi settori economici e sociali: rispetto al racket, non riguarda soltanto imprenditori o soggetti che svolgono attività commerciali o produttive, ma colpisce anche famiglie e fasce deboli e a basso reddito della società, che sono più esposte alla trappola dello “strozzino”, in quanto non hanno facile accesso agli ordinari strumenti del credito legale.

**Cos’è l’estorsione**

Art. 629 del Codice Penale: “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000...”

L’estorsione è una fattispecie di reato consistente nel forzare la volontà della vittima con violenza o minaccia, in modo tale che quest’ultima ponga in essere un atto di disposizione patrimoniale.

In tale contesto si inserisce il più pericoloso fenomeno del “racket” o “pizzo”, quale forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi gestisce un'azienda (negozio, cantiere, fabbrica) che produce reddito. L'estorsore applica spesso una strategia di minaccia e intimidazione nei confronti dell'operatore economico (senza, tuttavia, annientarlo, per non perdere una fonte di reddito), manifestandosi successivamente per offrire protezione in cambio di somme di denaro.

Il “pizzo” è una delle attività più remunerative per la criminalità, volta ad ottenere utili da reinvestire facilmente in affari illeciti. La pratica estorsiva è esercitata in svariati settori economici, attraverso la pretesa di pagamento del pizzo ovvero con l'imposizione di servizi, forniture e manodopera. Una modalità molto diffusa e insidiosa è quella della cd. intimidazione ambientale, con la quale, a prescindere da fatti criminosi espliciti (danneggiamento o altro) o da manifeste richieste estorsive, si concretizza un clima intimidatorio che comporta un progressivo allontanamento della clientela dall’impresa oggetto di racket ed il conseguente crollo della sua capacità reddituale.

**Usura ed estorsione rientrano tra i cd. delitti pluri-offensivi, ossia che offendono sia il patrimonio della vittima sia la sua libertà di autodeterminazione.**

**COME SI PUÒ DIVENTARE VITTIMA DI USURA e/o ESTORSIONE?**

* Se si tenta di mantenere o avviare un’attività d’impresa o professionale senza un’adeguata copertura di capitali;
* se si vuol mantenere uno stile di vita non commisurato alle proprie possibilità reddituali, assumendo debiti superiori alle proprie possibilità;
* se si devono affrontare improvvise e sopravvenute esigenze finanziarie (ad es. perdita del lavoro, morte del familiare il cui reddito sosteneva il nucleo, separazioni e divorzi, una malattia grave);
* se si soffre di dipendenze che richiedono continuamente nuova liquidità (tossicodipendenza, ludopatia…)

**SE SEI IN DIFFICOLTÀ,** sappi che:

* ****vanno evitati tutti quei soggetti che offrono prestiti con procedure sommarie e senza chiedere garanzie, per la cui restituzione pretendono interessi sempre più elevati o altre condizioni onerose; rivolgiti sempre e soltanto a banche ed intermediari autorizzati all’esercizio del credito;
* comunica subito la tua situazione di difficoltà e le relative ragioni alla banca o all’intermediario finanziario di riferimento, al fine di individuare la migliore soluzione ai tuoi bisogni (per esempio, concordando un piano di rientro ovvero una diversa rateizzazione e/o durata complessiva del prestito);
* se sei imprenditore, i CONFIDI attivi presso le Associazioni di Categoria possono garantire gli affidamenti con i fondi di prevenzione dell’usura (art. 15. L. 108/1996);
* se non sei un imprenditore, le FONDAZIONI e le ASSOCIAZIONI Antiusura possono garantire gli affidamenti, qualora ne ricorrano le condizioni, con i fondi di prevenzione dell’usura;
* le Associazioni sostengono le vittime anche attraverso la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali e svolgono importanti funzioni in ausilio e sussidiarie rispetto allo Stato.

**SE SEI GIÀ VITTIMA DELL’USURA O DELL’ESTORSIONE** non scoraggiarti, perché non sei solo:

* ****denuncia immediatamente l’usuraio o l’estorsore alle Forze di polizia o alla Procura della Repubblica;
* potrai richiedere alla Procura della Repubblica competente, per il tramite della Prefettura, se ne ricorrono le condizioni, la sospensione per 2 anni dei termini legali, contrattuali ed esecutivi;
* se sei un operatore economico ovvero hai subito lesioni personali - danni a beni mobili ed immobili rivolgiti anche alla Prefettura per accedere agli appositi Fondi ministeriali e reinserirti nell’economia legale.

**USURA: FONDI DI PREVENZIONE E DI SOLIDARIETÀ**

* **Il Fondo di Prevenzione istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze** mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro per garantire i prestiti concessi dalle banche ai soggetti in difficoltà. I Confidi si occupano degli operatori economici, mentre le Fondazioni e le Associazioni Antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rivolgono ai singoli ed alle famiglie. Per avviare la procedura è sufficiente rivolgersi ai Confidi nel caso delle imprese, oppure alle Associazioni e Fondazioni di lotta all’usura nel caso di privati cittadini e delle famiglie; tali enti, presenti su tutto il territorio nazionale, sono gli effettivi gestori del Fondo ed esaminano i singoli casi per stabilire se sussistono le condizioni di accesso alle garanzie antiusura nazionali. Nel corso della valutazione, vengono considerate sia l’affidabilità delle persone, sia la solvibilità delle imprese. Non si tratta, infatti, di finanziamenti a fondo perduto e la finalità sottesa all’istituzione del Fondo per la prevenzione dell’usura è il reinserimento dei beneficiari nel circuito dell’economia legale, a partire dai territori.
* **Il Fondo di solidarietà istituito presso il Ministero dell’Interno - Commissario antiracket e antiusura -** mette a disposizione degli operatori economici che hanno denunciato gli usurai un mutuo senza interessi, da restituire entro dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. La richiesta di accesso al Fondo va presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è consumato il reato ovvero si è verificato l’evento lesivo, *nel termine di ventiquattro mesi* dalla data della denuncia nei confronti dell’usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini, come statuito dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132 art. 38-*bis* *comma b*) - conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113.

* È attivo un portale internet per la preparazione e l’inoltro on-line delle istanze di accesso al Fondo, oltre che per la gestione informatizzata del rapporto con l’Amministrazione. Tale portale, denominato STEP, è raggiungibile al link: <https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it> .

La presentazione dell’istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il descritto sistema on-line, secondo le istruzioni ivi riportate per la registrazione e la trasmissione della domanda in oggetto.

I requisiti per ottenere il mutuo sono i seguenti:

1. esercitare una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero una libera arte o professione;
2. essere vittime del delitto di usura, con la qualifica soggettiva di parte offesa nel relativo procedimento penale;
3. assenza di condanne per il reato di usura o di misure di prevenzione personale, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. non essere indagato o imputato per il reato di usura ovvero essere stato proposto per detta misura.

A favore dei soggetti che abbiano chiesto la concessione del mutuo, come sopra accennato, e abbiano presentato la relativa istanza di sospensione dei termini (ex art. 20, co. 7 L. n. 44/99) è possibile concedere, a seguito di provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini, la sospensione sino ad un massimo di 2 anni dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell’evento lesivo.

Il predetto FONDO DI SOLIDARIETÀ ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO eroga aiuti non solo alle vittime di usura ma anche alle vittime del reato di estorsione.

In quest’ultimo caso è prevista la concessione di un’elargizione commisurata ai danni patiti (a beni oggetto di proprietà ovvero diritti reali di godimento e lesioni personali), purché la parte offesa non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati ad esso connessi, né abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche dopo la presentazione della domanda di accesso al fondo. Ad ogni modo, il delitto dal quale è derivato il danno ovvero le richieste estorsive deve essere stato riferito in maniera dettagliata e completa all’autorità giudiziaria.

Nell’ipotesi in esame la domanda per la concessione dell’elargizione va presentata entro il termine di cinque anni dalla data della denuncia ovvero dalla data nella quale l’interessato ha conoscenza che dalle indagini sono emersi elementi atti a far ritenere integrata la fattispecie di reato. Per i danni conseguenti ad intimidazione ambientale, la domanda deve essere proposta entro il termine di un anno dalla data nella quale hanno avuto inizio le richieste estorsive.

Presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo è, altresì, insediato l’Osservatorio Nazionale antiusura, previsto dall’Accordo Quadro del 16 novembre 2021 per il monitoraggio delle attività antiracket e antiusura.

**Ricorda che, in qualunque momento, troverai supporto nelle Autorità, nelle Associazioni e Fondazioni Antiusura e Antiracket, nelle Associazioni di categoria, nei Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi.**

**NELLO SPECIFICO, PUOI RIVOLGERTI A:**

* Forze dell’Ordine
* Procura della Repubblica
* Prefettura
* Fondazioni ed Associazioni Antiusura e Antiracket
* Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi
* Associazioni di Categoria
* Associazioni dei Consumatori

 **NORMATIVA**

* [LEGGE 7 marzo 1996 n. 108 - Disposizioni in materia di usura](https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/documentazione_tecnica/LEGGE_7_marzo_1996.pdf)
* [LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura](https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/documentazione_tecnica/LEGGE_23_febbraio_1999x_n._44.pdf)
* DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 12 luglio 2011, n. 106 - Semestre europeo - Disposizioni urgenti per l’economia
* [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento.](https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/documentazione_tecnica/Legge%20n.%203%202012.pdf)
* [DPR 2014 n. 60 - Regolamento del Fondo](https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/documentazione_tecnica/GU_832014%20regolamento.pdf)
* [Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679](https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/documentazione_tecnica/Informativa_privacy.pdf)
* DECRETO LEGGE 4 ottobre 2018 n. 113, conv. L. 132/2018
* DECRETO LEGGE 22 giugno 2023 n. 75, conv. con modifiche dalla Legge 10 agosto 2023 n. 112- Modifica in materia di termini per la presentazione della domanda di ammissione al Fondo di solidarietà istituito presso il Ministero dell’Interno.

**PER INFORMAZIONI**

https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-lamministrazione-generale-politiche-personale-dellamministrazione-civile-e-risorse-strumentali-e-finanziarie/commissario-straordinario-governo-coordinamento-iniziative-antiracket-ed-antiusura

www.prefettura.it/teramo

<http://www.antiusuraabruzzo.it/index.htm> (Fondazione Antiusura Abruzzo Jubilaeum - tel. 0863 23453 - email: jubil.az@virgilio.it)

[www.abi.it](http://www.abi.it)

<https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/>

<https://www.dt.tesoro.it>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/index.html#usura>

<https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/sovraindebitamento/index.html>

<https://www.codici.org>

<https://www.adiconsum.it>

<https://www.adusbef.it/>